

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
cccccccccccccccccccc

6 AGO. 2004

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

6 AGO. 2004

ADDI' NELLA SEDUTA DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	LANNARELLI	Anzanello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 758-

OGGETTO:

ipab "Opera Pia Asilo della Patria" con sede in Roma. Modifica dell'art.8 dello Statuto organico.



Oggetto: Ipab "Opera Pia Asilo della Patria" con sede in Roma. Modifica dell'art.8 dello Statuto Organico.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore agli Affari Istituzionali ed Enti Locali

- VISTO la legge 8 novembre 2000, n.328 ed in particolare gli articoli 10 e 30;
- VISTO il decreto legislativo 4 maggio, 2001, n.207 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a norma dell'art.10 della legge 8 novembre 2000, n.328" ed in particolare l'art.21;
- VISTA la legge 17 luglio 1890, n.6972 "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" e i relativi regolamenti di esecuzione;
- VISTI i D.P.R. 15 gennaio 1972, n.9 e D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- VISTA la legge regionale 6 agosto 1999 n.14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";
- VISTA la legge costituzionale n.3/2001;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n.6;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche;
- VISTO lo statuto organico vigente dell'IPAB "Opera Pia Asilo della Patria", con sede in Roma, approvato con R.D.14 agosto 1920 n.1215;
- VISTA la nota prot.n.62/2002/P del 24 aprile 2002 con cui il legale rappresentante dell'ente ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 aprile 2002 ha deliberato la variazione della sede legale dell'ente da Via della Camilluccia n.527 a Via Tullio Passarelli n.101-00128 Roma;
- VISTA la nota prot.n.94/2002/P del 10 giugno 2002 inviata dall'ente a riscontro della nota prot.n.50783 del 3 giugno 2002 del Dipartimento Affari Strategici Istituzionali e della Presidenza, Area Rapporti Autonomie Locali, con cui è stata trasmessa la deliberazione n.7, adottata nella seduta del 19 aprile 2002, verbale n.21, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Roma, con cui il Consiglio di Amministrazione "a seguito dell'alienazione dell'immobile dell'ente di Via della Camilluccia n.537, sede storica dell'Asilo della Patria, e del conseguente acquisto del nuovo immobile in Via Tullio Passarelli n.101..(omissis)..Roma, delibera..(omissis).. la variazione statutaria (art.8) della sede legale dell'Asilo della Patria da via della Camilluccia a Via Tullio Passarelli n.101-00128 Roma".



- VISTA la nota prot.125/2002/P del 1° ottobre 2002 con cui l'IPAB Asilo della Patria ha richiesto al Comune di Roma il parere previsto dall'art.62 della legge n.6972/1890;
- VISTA la nota prot.n.26/2003/P del 14 marzo 2003 con cui l'ente nel dare comunicazione di non aver ricevuto dal Comune di Roma alcuna risposta in merito alla richiesta effettuata con nota prot.n. 125/2002/P del 1° ottobre 2002, ha richiesto alla Regione Lazio di apportare allo statuto vigente dell'ente la seguente modifica: "Art.8-L'Opera Pia ha sede in Roma, via Tullio Passarelli n.101.";
- VISTA la nota prot.n.45/2003P del 15 maggio 2003 con cui l'ente ha trasmesso il testo completo dello statuto contenente la variazione proposta, richiesta dalla Direzione Regionale Istituzionale ed Enti Locali con nota prot.n.61955 del 7 maggio 2003;
- RILEVATO che il Comune di Roma non ha emesso nei termine di trenta giorni dalla comunicazione della richiesta il parere previsto dall'art.62 della legge n.6972/1890 e che, pertanto, lo stesso deve considerarsi assenziente;
- RITENUTO che l'ente nel richiedere la modifica dell'art.8 dello Statuto, ha osservato le prescrizioni previste dalla legge 6972/1890 al riguardo;
- RITENUTO opportuno accogliere la proposta dell'Ipab Opera Pia Asilo della Patria di modifica dell'art.8 dello Statuto per le motivazioni indicate nel citato deliberato del Consiglio di Amministrazione dell'ente;
- RITENUTO che la presente deliberazione non è soggetta alla concertazione con le parti sociali;

DELIBERA

di modificare, per le motivazioni sopraindicate, l'articolo 8 del vigente statuto organico dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza denominata "Opera Pia Asilo della Patria", nel modo seguente: "Art.8-L'Opera Pia ha sede in Roma, via Tullio Passarelli n.101."

di approvare conseguentemente lo statuto dell'Ipab "Opera Pia Asilo della Patria", nella nuova stesura di cui all'allegato "A", che forma parte integrante del presente atto;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.lli Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.lli Tommaso Nardini

6 AGO. 2004





AUGUSTO A⁴

**STATUTO ORGANICO
DELL'OPERA PIA "ASILO DELLA PATRIA"**

ALLEG. alla DELIB. N. 758
DEL - 6 AGO. 2004

Titolo I - Costituzione - Scopo - Sede

- Art.1** - E' costituita in Roma l'Opera Pia «Asilo della Patria» che ha per scopo di provvedere gratuitamente, secondo i propri mezzi, al ricovero, mantenimento, educazione morale e fisica ed alla istruzione di fanciulle povere, preferibilmente orfane di entrambi i genitori o di un solo genitore.
- Art.2** - Non possono essere accolte fanciulle che non abbiano compiuto il quinto anno di età od abbiano superato l'ottavo anno, quelle che non siano di sana costituzione e quelle subnormali.
- Art.3** - Nel conferimento dei posti sono preferite le fanciulle nate a Roma e tra queste quelle più bisognose di soccorso.
- Art.4** - Le fanciulle ricevono l'istruzione elementare e media nell'Istituto, con le norme stabilite dalle leggi vigenti.
- Art.5** - Le ricoverate sono licenziate al termine degli studi. Debbono essere licenziate prima quelle per cui sia cessato il bisogno di fruire della pubblica beneficenza.
- Art.6** - L'espulsione per indisciplina o per cattiva condotta è inflitta nei casi e con le cautele stabilite dal regolamento.
- Art.7** - L'Istituto provvede al proprio scopo con le rendite del patrimonio e con ogni altro introito.
- Art.8** - L'Opera Pia ha sede in Roma, in Via Tullio Passarelli n.101.-

Titolo II - Consiglio di Amministrazione

- Art.9** - L'Opera Pia è retta da un Consiglio di sette membri, compreso il Presidente ed il Consigliere Delegato. Il Presidente è scelto dal Consiglio nel proprio seno e dura in carica quattro anni. I Consiglieri, che si rinnovano ogni quattro anni, sono nominati dal Consiglio Comunale.
- Art.10** - In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il membro più anziano di elezione, in caso di contemporanea elezione quello che ebbe maggior numero di voti, ed a parità di voti il più anziano di età.
- Art.11** - I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è decisa dal Consiglio stesso e può essere promossa dal Prefetto.
- Art.12** - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo almeno una volta all'anno per l'esame e l'approvazione del Conto dell'esercizio chiuso e nel mese di settembre, ogni tre anni, per l'esame e l'approvazione del Bilancio Preventivo per i tre successivi esercizi.
- Le riunioni straordinarie hanno luogo su invito del Presidente, per domanda scritta e motivata di almeno due Consiglieri o per invito della Prefettura.

Art.13 – Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento di almeno quattro Consiglieri ed a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per alzata o seduta o per appello nominale, e, quando si tratti di questioni concernenti persone, a voti segreti.

Per la validità dell'adunanza non è computato chi, avendo interesse, giusta l'art.15 della legge 17 luglio 1890 n.6972, non può prendere parte alle deliberazioni.

Art.14 – I processi verbali delle riunioni sono stesi dal Presidente e dal Segretario, e sono firmati da tutti gli intervenuti.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontani, ricusi o non possa firmare, ne sarà fatta menzione

Art.15 – Il Consiglio provvede all'amministrazione dell'Opera Pia ed al suo regolare funzionamento. Spetta al Consiglio di amministrazione:

1. Compilare i bilanci;
2. Promuovere le modifiche dello Statuto;
3. Compilare i regolamenti;
4. Sospendere e licenziare gli impiegati ed i salariati;
5. Deliberare circa l'ammissione, il licenziamento e l'espulsione delle ricoverate;
6. Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
7. Accettare lasciti, donazioni o simili;
8. Amministrare i beni patrimoniali;
9. Discutere ed approvare i progetti di trasformazione dei beni mobili ed immobili, allo scopo di accrescere le rendite del patrimonio;
10. Compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione qui non menzionati.

Art.16 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta l'Opera Pia, cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e, nei casi di urgenza, prende tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo a riferire al Consiglio in adunanza da convocarsi entro breve termine

Art.17 – Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno un Consigliere Delegato.

I limiti dei poteri attribuiti dal Consiglio al Consigliere Delegato devono risultare nel verbale dell'adunanza in cui si è provveduto alla nomina. Non può essere oggetto di delega la redazione del bilancio che è attribuita inderogabilmente al Consiglio.

Titolo III – Avvertenze e norme generali di amministrazione

Art.18 – Il servizio di tesoreria è affidato al Tesoriere del Comune di Roma

Art.19 – I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente, di quella del Consigliere Delegato e di quella del Segretario dell'Opera Pia.

Art.20 – I modi di nomina, la pianta organica, i diritti, doveri ed attribuzioni del personale, sono fissati nel regolamento organico.

Art.21 – Sono pure materie di disposizioni regolamentari:

1. Le norme circa l'ammissione delle ricoverate e la nomina del personale stipendiato, i termini per presentare le rispettive domande e l'indicazione dei documenti da allegare alle medesime;
2. La convenzione con l'Istituto delle Suore a cui è affidata la cura delle fanciulle;
3. La disciplina interna, l'igiene, gli esercizi fisici e quant'altro sia opportuno per il regolare andamento dell'Istituto e ne formi oggetto di disposizione statutaria



Titolo IV - Comitato d'onore e Patronato

Art.22 - Possono far parte del Comitato d'Onore cittadini di qualsiasi nazionalità che per il loro disinteressato appoggio morale e materiale abbiano meritato particolare riconoscimento di benemerenzza da parte dell'Istituto.

I membri del Comitato d'Onore vengono proposti al Consiglio di Amministrazione dal Presidente in carica, e, per essere eletti, devono ottenere l'unanimità dei voti per scrutinio segreto.

La nomina è a vita e viene conferita a mezzo di diploma ed in forma ufficiale dinanzi a tutto il corpo insegnante ed a tutte le alunne. I nominativi vengono iscritti in apposito quadro d'onore da tenersi sempre esposto nel parlatorio dell'Istituto.

Art.23 - Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di farsi coadiuvare da un Patronato di cittadini nell'intento di provvedere sia al miglioramento delle attrezzature, sia al collocamento delle fanciulle al termine degli studi.

Scopo del Patronato è inoltre quello di assistere e coadiuvare il Presidente nelle varie iniziative che venissero deliberate al fine di migliorare economicamente e moralmente le condizioni di vita dell'Opera Pia.

I membri del Patronato vengono direttamente nominati dal Presidente in carica.

Il Patronato è organizzato da un Presidente e da una Segretaria che prestano volontariamente la loro attività.

Titolo V - Disposizioni finali

Art.24 - Tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto, sarà regolato dalle disposizioni legislative vigenti, nonché da quelle che in avvenire saranno emanate sia in tema di assistenza e beneficenza pubblica, sia in tema di assistenza e protezione dell'infanzia.

